

*Consiglio Regionale
della Puglia*

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

LEGGE REGIONALE

"TRATTAMENTO DI PREVIDENZA. RICONGIUNZIONE PERIODI ASSICURATIVI"

RELATORE: Cons. DI GIOIA

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,
la legge di che trattasi si riferisce, per il personale di cui all'art. 2 della L. 29/79, alla ricongiunzione dei servizi resi presso gli Enti di provenienza con quelli regionali.

Al fine di evitare un atto di sperequazione, nei confronti del suddetto personale, la legge in oggetto stabilisce che la ricongiunzione del servizio reso sia a titolo gratuito.

La II Commissione, nella seduta del 21 ottobre u.s., ha espresso parere favorevole a maggioranza, alla presente legge, con l'astensione dei rappresentanti del gruppo P.C.I.

IL RELATORE
(Ing. *Luigi Di Stefano*)

ART. 1

La ricongiunzione dei periodi assicurativi ivi compresi quelli figurativi, riscattati o in corso di riscatto presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria dell'INPS, del personale inquadrato con LR 3/4/81, n. 16 (Inquadramento del personale trasferito alla Regione ai sensi delle LL. 17/8/74, n. 386; 29/6/77, n. 349; 23/12/78, n. 833 e del personale messo a disposizione ai sensi del DPR 616 del 24/7/77 e delle leggi nn. 641/78 e 642/72), per i quali non opera il disposto dell'art. 6 della L. 7/2/79, n. 29, avviene senza oneri a carico del personale interessato.

ART. 2

Le disposizioni di cui alla presente legge sono, altresì, estese al personale trasferito alla Regione Puglia in osservanza degli articoli 13, 18 e ultimo comma del DPR 30/12/72, n. 1036, inquadrato con L.R. 7/6/75, n. 52, nonché al personale di cui alle LL.RR. 29/8/79, n. 55, 12/12/79, n. 76, 20/6/80, n. 71, 25/3/74, n. 18, art. 87.

ART. 3

L'onere finanziario, conseguente all'applicazione dell'art. 2 della L. 7/2/79, n. 29, per la ricongiunzione presso la CPDEL dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso gli Enti di provenienza dai dipendenti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 della presente legge, è posto a carico del bilancio della Regione Puglia.

./.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

6

**2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)**

ART. 4

Agli oneri rivenienti dalla applicazione della presente legge, valutabili preventivamente in $\text{f. } 1.000.000.000$, si fa fronte con lo stanziamento già previsto al Cap. 0003020 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986, approvato con legge regionale 19.2.86, n. 4.

5

**Consiglio Regionale
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

• Decisione n. 36 del 21 ottobre 1986

1. La II Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 21 ottobre 1986 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 2.9.86 prot. n. 5594 d.d.l. "Trattamento di previdenza. Ricongiunzione periodi assicurativi".

2. Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:
favorevole: Di Gioia, Aprile, Augelli, Mariella, Cavallo.
contrari:
di astensione: Massafra, Mansueto.

5. La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario:

DI GIOIA

Consiglio Regionale
della Puglia

Commissione I Commissione
Consigliare Permanente

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 24/P del 17.11.1987

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 17.11.1986 il seguente atto, trasmesso dalla II Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 29.10.1986.

- D.D.L. " Trattamento di previdenza. Ricongiunzione periodi assicurativi".

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Capozza, Tarricone, Festinante, Pugliese.

contrari:

di astensione: Saponaro, Iafrate, Marinelli.